

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE DI BARI, Prima Sezione civile, in persona del GIUDICE UNICO dott.ssa Carmela NOVIELLO ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3952 dell'anno 1997

**T R A**

**MASTRORILLI Salvatore** (nato a Terlizzi il 12.11.1961), **D'AMATO Gaetana** (nata a Terlizzi il 29.1.1932), **GESMUNDO Francesco** (nato a New York il 7.8.1931), **MOLININI Antonio** (nato a Terlizzi il 7.9.1928), **GIANNELLI Francesco** (nato a Terlizzi il 13.8.1933), **CIMINI Giacinta** (nata a Narni il 9.1.1944), **VENDOLA Luca** (nato a Milano il 5.3.1973), **MORGESE Rosa** (nata a Terlizzi il 23.10.1943), **DE BARTOLO Giuseppe** (nato a Terlizzi l'1.5.1938), **SANTERAMO Giuseppe** (nato a Terlizzi il 5.9.1932), **CIOCIA Giuseppe** (nato

N. 1348 SENT.  
N. 1454 CRON.  
N. 1404 REP.

OGGETTO:  
Esclusione pagamenti contributi bonifica.

Redatta scheda ISTAT il

- 3 MAG. 2000

a Terlizzi l'8.7.1970), **CIOCIA Giocchino** (nato a Terlizzi il 17.9.1946), **TAMBORRA Maria** (nata a Terlizzi il 3.1.1920), **BOCCARDO Damiano** (nato a Terlizzi l'8.4.1941), **PAGANO Vito** (nato a Terlizzi il 18.1.1956), **BOCCADORO Mario** (nato a Terlizzi il 24.2.1949), **DE CHIRICO Vincenzo** (nato a Terlizzi il 20.4.1928), **TANGARI Nunzia** (nata a Terlizzi il 2.1.1945), **MASTRORILLI Fedele** (nato a Terlizzi il 20.6.1933), **LUSITO Maria** (nata a Terlizzi il 19.12.1949), **DE SARIO Nicolò** (nato a Terlizzi il 24.10.1944), **BARILE Nicolò** (nato a Terlizzi il 16.3.1924), **ALTAMURA Lucia** (nata a Terlizzi il 17.3.1926), rappresentati e difesi dall'avv. Domenico BELLANTUONO, espresso il cui studio in Bari sono elettivamente domiciliati.

- attori -

**E**

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**, corrente in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

- convenuto contumace -

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.12.1999, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni prese dal procuratore

*Alvarello*

*Alvarello*

3-1348-00

della parte costituita, che qui di seguito si riportano:

per gli attori:

"...precisa le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di citazione, di cui chiede l'accoglimento con vittoria di spese ed onorari. Occorrendo richiede ammettersi CTU per accertare che nessuno dei fondi di proprietà degli attori goda di servizi del Consorzio convenuto."


**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato il 16 luglio 1997 gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, assumendo di essere proprietari di terreni per cui non ricavano alcun vantaggio da servizi del Consorzio e chiedendo, pertanto, che sia escluso il diritto dello stesso Consorzio a richiedere un qualsivoglia tributo.

Sono stati esibiti i titoli di proprietà e le comunicazioni di iscrizione a ruolo del tributo richiesto.

Risulta che:

Mastrorilli Salvatore è proprietario dei fondi rustici in agro di Terlizzi al foglio 7, particelle



358, 371 e 340 di ha 2.52.06. D'Amato Gaetana è proprietaria di fondi rustici in agro di Giovinazzo, in catasto al foglio 4, particella 111, di are 7.22; foglio 41, particelle 113, 183, 184 e 187, di are 82.07. Gesmundo Francesco è proprietario del fondo rustico in agro di Ruvo di Puglia, in catasto al foglio 62, particella 82, di are 78.96. Molinini Antonio è proprietario dei fondi rustici in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 55, particella 302, di are 4.58; in agro di Ruvo di Puglia, in catasto al foglio 100, particelle 3, 14 e 158, di ha 1.00.21; in agro di Bitonto, in catasto al foglio 96, particella 2a, di are 38.68. Giannelli Francesco è proprietario dei fondi rustici in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 9, particella 79, di are 10.00; foglio 44, particelle 24 e 206, di are 73.00; foglio 29, particelle 141 e 142, di are 52.00; foglio 45, particelle 154 e 90, di ha 1.27.00; foglio 32, particella 95, di are 7.00, foglio 15, particella 220, di are 13.00. Cimini Giacinta è proprietaria dei fondi rustici in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 25, particelle 259 e 261, di ha 1.43.15; in agro di Bitonto, in catasto al foglio 78,



particelle 121 e 141, di are 33.84; foglio 22, particella 34, di are 12.40; foglio 122, particelle 97, 106 e 250, di are 82.45. E' inoltre livellaria del fondo rustico in agro di Bitonto, in catasto al foglio 31, particelle 230, di are 51.20. Cimini Giacinta e Vendola Antonio sono altresì comproprietari ciascuno per  $\frac{1}{4}$  dei fondi in agro di Bitonto, in catasto al foglio 56, particelle 119, di are 43.17; in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 1, particella 17, di are 6.03; foglio 25, particella 260, di are 42.91; foglio 32, particella 243, di are 49.62. De Bartolo Giuseppe è proprietario del fondo rustico in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 15, particella 393, di are 9.54. Morgese Rosa è proprietaria e livellaria del fondo rustico in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 6, particella 120, di are 19.70, e proprietaria del fondo rustico nel medesimo comune, in catasto al foglio 57, particella 366, di are 14.24. Santeramo Giuseppe è proprietario del fondo rustico in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 38, particella 151, di are 42.83. Ciocia Giuseppe è proprietario del fondo rustico in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 38, particella 75, di are

*Alvarello*

34.11. Ciocia Giacchino è proprietario dei seguenti fondi rustici in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 34, particella 18, di are 46.63; foglio 11, particella 169, di are 31.65; foglio 43, particella 92, di are 9.61; foglio 15, particella 27, di are 4.77; foglio 11, particelle 202 e 247, di are 39.62; foglio 58 particella 23, di are 12.20; in agro di Ruvo di Puglia, in catasto al foglio 85, particella 76, di are 81.60. Tamborra Maria è proprietaria del fondo rustico in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 46, particella 45, di are 60. Boccadoro Damiano è proprietario del fondo rustico in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 11, particella 320, di are 22.14, e particella 107c, di are 21.81. Pagano Vito è proprietario di fondi rustici in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 54, particella 58, di are 41.51; alla contrada Pozzelle, di are 38.54; foglio 32, particella 184, di are 50.56; è inoltre comproprietario nel medesimo comune, di fondo rustico in catasto al foglio 66, di are 51.90. Boccadoro Mario è proprietario del fondo rustico in agro di Bitonto, in catasto al foglio 78, particelle 222 e 225, di are 31.00; in agro di

*Alvarello*

particella 55, di are 50.91; foglio 133, particella 300, di are 67.20. Lusito Maria è proprietaria dei fondi rustici in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 12, particella 81, di are 52.45; foglio 42, particella 18, di are 40.56; in agro di Giovinazzo, in catasto al foglio 42, particella 183, di are 30.72. De Sario Nicolò è proprietario dei fondi rustici in agro di Bitonto, in catasto al foglio 94, particelle 134, 135, 138 e 140, di ha 1.15.29; in agro di Giovinazzo, in catasto al foglio 41, particelle 96, 162 e 101, di ha 1.28.66. E' inoltre comproprietario con Lusito Maria dei fondi in agro di Bitonto, in catasto al foglio 121, particelle 558, 82, 84, 246, 247, 499, 80, 78, 244, 426, di ha 2.23.77; al medesimo foglio 21, particella 343, di are 97.20; foglio 94, particella 110, di are 27.90; in agro di Terlizzi, in catasto al foglio 92, particelle 127 e 157, di ha 1.43.76; foglio 27, particella 35, di are 82.87; foglio 62, particella 59, di are 3.44. Altamura Lucia è proprietaria di fondo rustico in agro di Giovinazzo, in catasto al foglio 38, particelle 163, 2, 5 e 4; di are 28.66; è inoltre comproprietaria con Barile Nicolò del fondo rustico in agro di Giovinazzo, in catasto al

*Marullo*

foglio 38, particelle 57 e 59, di are 58.31.

Ancorchè regolarmente citato, il Consorzio di Bonifica di Terre d'Apulia non si è costituito in giudizio, per cui è stata dichiarata la sua contumacia.

All'udienza del 15 dicembre 1999 gli attori hanno precisato le conclusioni, insistendo in tutte quelle di cui all'atto di citazione, nella persistente contumacia del Consorzio convenuto. Indi, la causa è stata riservata per la decisione con il termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.

Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e merita integrale accoglimento.

Deve premettersi che, a giusta ragione, la causa è stata introdotta dinanzi al Tribunale ordinario.

Appartengono, infatti, alla giurisdizione ordinaria le domande rivolte a contestare i presupposti del potere impositivo del consorzio, mentre appartengono alla giurisdizione amministrativa quelle in cui si contenda sui criteri di ripartizione delle spese stesse tra i vari interessati, in relazione al vantaggio che ciascuno di essi ricava dall'azione della p.a. (Cass.,

*Marullo*

sez.un. 21.4.95 n.4485).

Nell'ambito, poi, della giurisdizione ordinaria, è indubbio che la causa promossa per contestare la debenza di un'imposta o tassa costituisce controversia tributaria.

Orbene, i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo ovvero l'accertamento negativo dell'obbligo di contribuzione spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'art.9 c.p.c., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il d.lgs. n.546 del 1992, ove si deduca che nessun vantaggio è stato ricavato dall'attività del Consorzio, dal momento che con la domanda si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge (Cass. Sez.un.23.9.98

*Marullo*

n.9343; 30.10.98 n.10903).

Tale è il caso di specie, deducendo gli attori l'inesistenza di un qualsiasi beneficio loro derivante dagli atti di bonifica.

Invero, secondo l'art.860 c.c.: "I proprietari dei beni esistenti entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". La legge speciale sulla bonifica integrale, richiamata nell'art.858 c.c. è rappresentata dal r.d. 13.2.1933 n.215, prevedente:

che nella spesa delle opere di competenza statale, ma non a totale carico dello Stato, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica; che la ripartizione della quota di spesa è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi di esse e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile; che per l'adempimento dei propri fini

*Marullo*

istituzionali, i consorzi hanno il potere d'imporre contributi alle società consorziate; che deve delimitarsi il c.d. perimetro di contribuenza, comprendente gli immobili siti nel territorio dove l'opera deve essere eseguita; che i consorzi sono tenuti a presentare all'autorità amministrativa il piano preventivo di ripartizione della spesa e che la ripartizione delle spese consortili va effettuata sulla base delle spese previste nei bilanci preventivi.

Partendo dal succitato dato normativo la giurisprudenza ha affermato che presupposti del potere impositivo dei consorzi di bonifica sono l'inclusione dell'immobile nel comprensorio consortile e la configurabilità di un beneficio in derivazione causale dall'opera di bonifica; per tale intendendosi non già una mera utilitas in rapporto di derivazione causale con l'attività consortile, ma una utilitas traducentesi in un vantaggio di tipo fondiario, strettamente incidente sull'immobile stesso; mentre è ininfluenta la destinazione agricola o extra agricola del bene (Cass. 4.5.1996 n.4144; 9.10.92 n.11018; sez.un.8.2.1988 n.1371) "La nozione di vantaggio

*Alvarello*

contenuta nel testo unico della bonifica non può essere tratta da altri testi normativi... Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro, perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale... ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso... Concludendo il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una "qualità" del fondo" (Cass., sez.un.14.10.96 n.8960 in giust.civ. 1996, p.3135). Del suddetto beneficio nella fattispecie non v'è prova alcuna, poiché gli attori ne hanno radicalmente contestato la sussistenza, mentre il consorzio è rimasto contumace, nulla deducendo e provando. Senonché, pur se l'iniziativa dell'azione in giudizio proviene dal soggetto debitore, contro il quale l'ente pubblico faccia valere la pretesa

*Alvarello*

esecutoria, deve escludersi che di fronte all'a.g.o. esista una presunzione di legittimità dell'atto amministrativo di imposizione, mentre l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa incombe sull'ente creditore (Cass.2990/79; 1937/81; 3023/83).

Tra tali fatti costitutivi è preminente l'esistenza del beneficio dipendente dalla bonifica, a tenore dell'art. 10 r.d. 215/33, che, pertanto, in caso di contestazione deve essere provato dal consorzio (Cass.8950/96).

Ne consegue che è il consorzio convenuto ad essere venuto meno all'onere probatorio facentegli carico.

Per l'effetto, va accolta la domanda attrice, dovendosi dichiarare che il consorzio non ha diritto a richiedere agli attori alcun tributo, essendo indimostrato l'eventuale vantaggio tratto dai medesimi dalla bonifica.

Per le spese di causa, liquidate come in dispositivo, la soccombenza.

La sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MASTRORILLI Salvatore, D'AMATO

Gaetana, GESMUNDO Francesco, MOLININI Antonio, GIANNELLI Francesco, CIMINI Giacinta, VENDOLA Luca, MORGESE Rosa, DE BARTOLO Giuseppe, SANTERAMO Giuseppe, CIOCIA Giuseppe, CIOCIA Gioacchino, TAMBORRA Maria, BOCCARDO Damiano, PAGANO Vito, BOCCADORO Mario, DE CHIRICO Vincenzo, TANGARI Nunzia, MASTRORILLI Fedele, LUSITO Maria, DE SARIO Nicolò, BARILE Nicolò e ALTAMURA Lucia, con atto notificato il 16.7.1997 nei confronti del Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia, corrente in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace, così provvede:

- 1) **accoglie** la domanda e per l'effetto dichiara che il consorzio convenuto non ha diritto di richiedere agli attori alcun tributo;
- 2) **condanna** il convenuto al pagamento delle spese di causa in favore degli attori, che liquida in complessive lire 6.462.000, di cui lire 512.000 per spese, lire 950.000 per diritti, lire 5.000.000 per onorario, oltre contributo forf., iva e cap come per legge;
- 3) **sentenza immediatamente esecutiva.**

Bari, 4 marzo 2000

Il Giudice Unico

(Dr. ssa Carmela NOVIELLO)

Pubblicata il 3 MAG. 2000

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
*Luzanna Ricci*

Comunicato il dispositivo sentenza ai sensi dello  
art. 133 c.p.c. alle parti costituite, il 3 MAG. 2000

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
*Luzanna Ricci*

110T - Reg. s.f. L. \_\_\_\_\_  
109T - Reg. s.f. 53 250.000  
456T - Dolla 80.000  
964T - T. S.p. \_\_\_\_\_  
Totale L. 330.000

Registrato a Bari il 17 MAG. 2000  
al n. 004045 previa attestazione di  
pagamento di 330.000 *rec. di Luzanna Ricci*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr. Francesco CONVERTI



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL RE

Comandante e tutti i componenti il Tribunale, i sostituti  
e a chiunque spetti, in nome del Re, il Procuratore dello Stato,  
al Pubblico Ministero, ai funzionari e agli ufficiali  
della forza pubblica ed a tutti i cittadini, per legalmente  
monesti.  
E' copia autentica.

UFFICIO DI COMMERCIA  
COLLAZIONE  
*Roberto...*